

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

Nell'interesse di Borneo Claudia (c.f. BRNCLD01P58C933E), nata a Como il 18/01/2001 e Le Rose Maria Teresa, (c.f. LRSMTR00D55H501S), nata a Roma il 15/04/2000, rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L; pec: orazioabbamonte@pec.giuffre.it), dall'avv. Guido Ciccarelli (C.F. CCCGDU76D27A399B) e con loro elett.te dom.ta presso l'indirizzo pec: guidociccarelli@pec.giuffre.it ed al fax 081/663383

Contro:

il **Ministero dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;
l'**Università Cattolica del Sacro Cuore** in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Caturani (C.F. CTRCSR62E16B354X, PEC cesare.caturani@ordineavvocatibopec.it) e Marco Petitto (C.F. PTTMRC77R21H501I, PEC marcopetitto@ordineavvocatiroma.org);

Nonché nei confronti di:

della **Salexì S.r.l.** in persona del legale rapp.te p.t.

del **sig. Marco Colella** nato ad Avellino il 5/02/2002 e residente in Via Astronauti n. 92, Montemiletto (AV) - 83038

avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:

dell'ordinanza n. 7257/2020 pubblicata in data 23/11/2020 del TAR Lazio – Sezione Terza – Roma (R.G. 8544/2020) resa *inter partes*, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

- a)** per quanto di ragione della graduatoria definitiva di merito predisposta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'immatricolazione al primo anno di Medicina e Chirurgia a.a. 2020/21, datata 29_30/07/2020;
- b)** dei questionari somministrati, alle prove 01 – 02 del 29/7/2020 e 03 – 04 del 30/7/2020, ai candidati per la prova di selezione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- c)** di tutti gli atti di data e numero sconosciuto attraverso i quali sono stati decisi i quesiti da somministrare per la prova di selezione al primo anno di Medicina e Chirurgia a.a. 2020/21 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

- d)** di tutti gli atti relativi alle procedure di immatricolazione dei candidati ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- e)** di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

FATTO

Le appellanti hanno partecipato al concorso pubblico, bandito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore "*A. Gemelli*", con sede in Roma ove si svolgeranno i predetti corsi di laurea.

Per l'anno accademico 2020/2021 (I° anno) i posti disponibili venivano suddivisi tra il corso di laurea di Medicina e chirurgia ed il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, come segue:

- 300 posti Medicina e chirurgia (0E8C);
- 25 posti Odontoiatria e protesi dentaria (0D1A);

Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di COVID ed il distanziamento interpersonale, l'Amministrazione universitaria stabiliva, all'art. 5 del Bando, lo svolgimento delle prove di ammissione in modalità **multisessione: quattro sessioni** distribuite nei giorni 29 e 30 luglio 2020.

Ciascuna di tali sessioni consisteva in una prova scritta di sessanta quesiti a risposta multipla – precisamente il candidato doveva individuare la risposta corretta tra cinque opzioni – da concludersi entro il tempo massimo di 60 minuti.

I quesiti erano così distribuiti:

- 35 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;
- 15 quesiti di cultura scientifica: Biologia (5 quesiti), Chimica (5 quesiti), Fisica (5 quesiti);
- 3 quesiti di cultura generale;
- 2 quesiti di conoscenza della lingua inglese;
- 5 quesiti di cultura etico-religiosa.

Pertanto, la prova veniva strutturata in maniera tale da concedere al candidato in media **un minuto** per ogni risposta, premiando, quindi, oltre che la mera conoscenza, anche la capacità di individuare la risposta esatta nel minor tempo possibile. Una prova dunque che richiedeva possesso di nozioni, ma anche rapidità di pensiero.

Le appellanti venivano convocate per sostenere la prova di ammissione **il pomeriggio del 29 luglio**, alla seconda delle quattro **sessioni previste** (I° sessione mattina 29 luglio – **II° sessione pomeriggio 29 luglio** – III° sessione mattina 30 luglio – IV° sessione pomeriggio 30 luglio).

Va fin da subito precisato che, proprio in considerazione della necessità di svolgere diverse sedute d'esame, l'Università Cattolica del Sacro Cuore si impegna, come espressamente indicato all'art. 5 del Bando, **a predisporre prove d'esame distinte per ciascuna sessione allo scopo di garantire la *par condicio* tra i candidati e l'imparzialità ed il buon andamento della selezione.**

Difatti, già il 29 luglio, dopo lo svolgimento della I° sessione, sui social network, precisamente sulla piattaforma Facebook, i candidati – sia quelli che avevano appena svolto la prova sia quelli che ancora dovevano svolgerla – cominciavano a scambiarsi opinioni sui quesiti somministrati (come emerge dalle copie delle discussioni che si depositano) **ed ad indicare l'oggetto degli stessi, in modo tale da consentire una preparazione più specifica ai candidati ancora in attesa di partecipare alla prova.**

In data 4/8/2020, l'Università resistente pubblicava la graduatoria di merito del concorso in questione dalla quale risultava che le odierne appellanti si sono posizionate:

- Le Rose Maria Teresa al 3566° posto, conseguendo un punteggio pari a 20.00;
- Borneo Claudia al 6560° posto, conseguendo un punteggio pari a 8,50;

Tali punteggi non consentivano alle ricorrenti di accedere al I° anno della Facoltà di medicina e chirurgia per l'A.A. 2020/2021.

A seguito di tale esclusione ed in considerazione delle suddette notizie che circolavano sui social network, le ricorrenti procedevano autonomamente a verificare che effettivamente fosse stato somministrato per ognuna sessione d'esame un questionario originale, come da Bando.

Da tale comparazione emergeva che **in almeno 11 casi vi era una evidente similitudine tra i vari quesiti somministrati nelle quattro differenti sessioni di cui si è composta la prova di ammissione alla Facoltà di medicina e chirurgia, tale da ritenere violato l'art. 5 del Bando che espressamente dispone che i gruppi di quesiti somministrati nelle varie sessioni debbano essere tra loro distinti.**

Di seguito si fornisce uno schema che ricapitola i casi di analogia/identità dei quesiti:

comparazione	I° sess. Mattina 29/07 Questionario	II° sess. Pomeriggio 29/07 Questionario	III° sess. Mattina 29/07 Questionario	IV° sess. Pomeriggio 29/07 Questionario
--------------	---	---	---	---

	A00410	B00200	C00309	D00352
	Test. n.	Test. n.	Test. n.	Test n.
1	2	34	18	1
2	3	30	22	27
3	13	11	11	11
4	14	27	19	31
5	20	12	29	20
6	21	13	23	34
7	22	24	27	21
8	29	7	25	30
9	32	16	32	35
10	35	17	6	19
11	40	39	38	38

È evidente che la formulazione di quesiti fortemente simili nelle varie sessioni di prova ha determinato un indebito vantaggio a favore dei candidati che hanno sostenuto il test nelle sessioni svoltesi il secondo giorno di prove, in special modo in considerazione del fatto che immediatamente dopo il termine della I° sessione sui social network veniva condiviso l'oggetto dei quesiti proposti.

In considerazione **dell'omessa predisposizione di prove distinte** e la conseguente violazione dell'art. 5 del Bando, che non può che determinare l'illegittimità dell'intera prova selettiva per violazione della *par condicio* tra candidati, le appellanti e la sig.na Covella Federica impugnavano dinanzi al TAR del Lazio la graduatoria definitiva di merito e tutti i provvedimenti ad essa consequenziali, richiedendo in via cautelare l'ammissione in sovrannumero e con riserva al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o, in subordine, la sospensione degli atti impugnati e, quindi, degli esiti della procedura concorsuale.

In data 18 novembre 2020, veniva fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, all'esito dell'udienza, con ordinanza n. 7257/2020 pubblicata in data 23/11/2020, la III° Sez. del TAR del Lazio rigettava l'istanza cautelare negando, anche se con riserva ed in sovrannumero, l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nelle more della predisposizione del presente appello cautelare, **la ricorrente Federica Covella veniva ammessa al I° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Campus Biomedico e, pertanto, nei suoi confronti sopravveniva un difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.**

A tal proposito è opportuno precisare che, con il venir meno dell'interesse della

ricorrente all'impugnativa, **perde di qualsiasi rilevanza l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Università rispetto alla paventata non uniformità delle posizioni giuridiche sostanziali vantate dalle ricorrenti.**

Infatti, controparte fondava la propria eccezione, di cui in ogni caso se ne contesta la fondatezza, basandosi sul fatto che le tre ricorrenti hanno partecipato a differenti sessioni di test, precisamente: Covella a quella svolta la mattina del 29 luglio (I° sessione) e Le Rose e Borneo a quella tenutasi il pomeriggio dello stesso giorno (II° sessione).

Con il sopravvenuto difetto di interesse processuale da parte di Federica Covella, viene meno qualsivoglia differenziazione, seppur su di un piano meramente fattuale e non giuridico, tra le restanti ricorrenti che hanno partecipato alla medesima sessione di test e, pertanto, condividono senza ombra di dubbio la medesima posizione sostanziale.

Sotto il medesimo profilo si rileva che, come stabilito dalla **III° Sez. del TAR Lazio con la sentenza n. 8813/20** – richiamata nell'ordinanza oggetto di appello – il ricorso collettivo deve ritenersi ammissibile nel caso in cui si configurino censure comuni tra i ricorrenti, che il TAR rinviene nei seguenti casi: **“a) prospettazione di vizi implicanti, ove ne sia riconosciuta la sussistenza, annullamento dell'intera procedura, con nuove opportunità per tutti gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova; b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata, ove collocati in posizione utile, per corrispondente scorrimento della graduatoria”**.

Ebbene, il ricorso introduttivo ha carattere caducatorio ed è teso all'annullamento dell'intera procedura selettiva, sicché, rientra nell'ipotesi ammissibilità prevista dallo stesso Collegio che ha pronunciato il provvedimento cautelare appellato.

Ferme le suesposte precisazione, la decisione cautelare assunta è illegittima, perché erroneamente motivata e frutto di un evidente travisamento dei fatti di causa, pertanto se ne chiede la riforma per i seguenti

MOTIVI

I. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE

DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ia. L'ordinanza gravata è affetta da un evidente vizio afferente la fase di valutazione degli elementi di fatto sui quali poggia l'azione giurisdizionale delle ricorrenti, che si traduce nel travisamento dell'impianto difensivo nella sua interezza.

Sintomo di tale travisamento si rinviene nella erronea individuazione del parametro di riferimento preso in considerazione dal giudice di prime cure per valutare il rispetto del requisito dell'originalità dei quesiti somministrati nel corso della prova di accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Infatti, il TAR ha utilizzato quale termine di raffronto "l'identità" (*"in quanto l'asserita "evidente identità"")*) mentre avrebbe dovuto valutare i quesiti sotto il profilo della "distinzione", come stabilito dal Bando al 6° comma dell'art. 5, che di seguito si riporta: *"In considerazione della necessità di svolgere più sessioni d'esame e al fine di preservare la par condicio, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della selezione, saranno predisposte, prove d'esame distinte per ciascuna sessione nel rispetto dei criteri di bilanciamento tra le varie tipologie di domande"* (sottolineature e grassetto appartengono al redattore).

L'applicazione di un parametro di giudizio errato ha evidentemente condizionato negativamente la decisione cautelare, ciò in quanto i termini "identico" e "distinto" hanno un differente significato: nel primo caso il significato è *"interamente uguale"* nel secondo è *"differente, non confuso"* (Cfr. www.treccani.it).

Pare evidente, quindi, che con l'utilizzo nel Bando del termine *"distinte"* si sia inteso vincolare l'attività di predisposizione delle differenti prove d'esame ad un criterio ben più stringente di quello ritenuto valido dal giudice di prime cure, ossia, i quesiti non solo **non** dovevano essere "identici" ma **dovevano essere tra di loro non confondibili o simili**.

Al contrario, nel corso delle quattro sessioni di cui si è composta la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sono stati **più volte** somministrati quesiti privi del requisito dell'originalità e che **condividevano la medesima modalità di risoluzione**. Ciò che ha determinato un ingiusto vantaggio in favore dei candidati che, grazie allo scambio di informazioni sui canali social, **erano già a conoscenza dell'oggetto dei quesiti e delle formule necessarie alla loro risoluzione**.

Sul punto occorre precisare che nell'ambito delle Scienze Naturali – facendosi riferimento a calcoli matematici risolvibili mediante formule – **si ha similitudine tra quesiti e, quindi, non possono essere ritenuti distinti, quando questi dispongono della medesima parte letterale, cioè contengono uguali indeterminate, con i medesimi esponenti, ma differiscono solo per i coefficienti**: due problemi di Fisica sono simili, e non distinti, quando la soluzione può essere ottenuta dalla applicazione della stessa equazione (Cfr. pg. 5 e 6 del Parere tecnico allegato).

A tal proposito si prenda ad esempio il caso del quesito n. 13 somministrato nel corso della I° sessione e dei quesiti n. 11 somministrati nel corso della II°, III° e IV° sessione di prove d'esame:

13 in A00410	11 in B00200/C00309/D003 52	Prototipo
L'asta del bilanci er e utilizzata da un bodybuilder ha entrambi i bracci lung hi 1 m. A 20 cm dal fulcro, sul braccio destro, si trova un disco da 30 kg. A quale distanza dal fulcro del braccio sinistro si deve posizionare un disco da 60 kg per equilibrare il bilanci er?	L'asta del bilanci er e utilizzata da un bodybuilder ha entrambi i bracci lung hi 1 m. A 30 cm dal fulcro, sul braccio destro, si trova un disco da 20 kg. A quale distanza dal fulcro del braccio sinistro si deve posizionare un disco da 12 kg per equilibrare il bilanci er?	L'asta del bilanci er e utilizzata da un bodybuilder ha entrambi i bracci lung hi Z m. A X1 cm dal fulcro, sul braccio destro, si trova un disco da Y1kg. A quale X2 dal fulcro del braccio sinistro si deve posizionare un disco da Y2 kg per equilibrare il bilanci er?

Il citato quesito, **riproposto in tutte le quattro sessioni d'esame**, si pone come obiettivo quello di verificare la conoscenza del principio di bilanciamento dei momenti di una leva da parte dei candidati, e si risolve per tutti i quattro quesiti con l'applicazione della medesima formula:

$$X2 = \frac{X1 * Y1}{Y2}$$

In pratica, la mera conoscenza della parte letterale del quesito, che è **identica** in tutti i quattro casi, rende possibile la risoluzione dello stesso nonostante la modifica dei dati numerici che **risultano del tutto ininfluenti rispetto alla modalità di risoluzione del quesito in sé**.

Lo stesso metodo di predisposizione si ripete anche **per tutti i quesiti individuati** nella tabella riportata in fatto che, pertanto, **non possono essere ritenuti tra di loro distinti**.

Infatti, in ogni caso la soluzione del quesito è ottenibile dalla mera applicazione della stessa equazione senza che la previsione di differenti dati numerici incida sullo strumento di risoluzione che resta **identico**.

Ciò dimostra l'infondatezza di quanto asserito dalla difesa dell'Università ed erroneamente condiviso dal TAR Lazio nel provvedimento cautelare, in quanto le modalità seguite per la predisposizione **non hanno reso “distinti” i quesiti somministrati**, come espressamente richiesto dall'art. 5 del Bando, e, conseguentemente, è stata lesa la *par condicio* tra candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione in sessioni d'esame svoltesi in momenti differenti.

Il TAR ha accolto la tesi proposta nella perizia tecnica formulata dall'Azienda che si è occupata della predisposizione delle prove d'esame, che ha giustificato l'evidente similitudine dei quesiti sostenendo che ciò fosse necessario per assicurare un livello di difficoltà omogeneo tra le differenti sessioni.

Ebbene così non è.

L'Amministrazione avrebbe potuto assicurare sia il rispetto del Bando di concorso sia un livello di difficoltà uniforme tra le sessioni d'esame se avesse applicato una diversa metodologia per la composizione delle prove; in particolare, il rispetto dell'art. 5 del Bando sarebbe stato possibile se fosse stato variato il prototipo della domanda (definito dall'Azienda che ha predisposto le prove “prova master”) che, per stessa ammissione della difesa di controparte, non è mai stato modificato.

Infatti, come riportato nel parere tecnico che si allega al presente appello cautelare, attraverso la modifica del prototipo del quesito si sarebbe potuto garantire sia il rispetto del criterio della distinzione tra le prove d'esame sia un livello omogeneo di difficoltà.

Ritornando al caso del quesito già utilizzato come riferimento in precedenza, ed indicato al n. 13 della I° sessione ed al n. 11 della II°, III° e IV° sessione di prove d'esame, si rileva che, fermo lo scopo del quesito di verificare la conoscenza del principio di bilanciamento dei momenti della leva, è possibile modificare il prototipo della domanda in maniera tale che la soluzione al quesito sia ottenuto attraverso l'applicazione di diverse equazioni; in tal modo si sarebbe assicurato sia lo scopo del quesito che il rispetto dell'art. 5 del Bando.

Di seguito come si sarebbe potuta ottenere la variazione del quesito preso ad esempio cambiando il tipo di incognita richiesta e, dunque, l'equazione del problema all'interno della stessa relazione:

Prototipo

L'asta del bilanciere utilizzata da un bodybuilder ha entrambi i bracci lunghi **Zm**. A **X1**cm dal fulcro, sul braccio destro, si trova un disco da **Y1**kg. A quale **X2** dal fulcro del braccio sinistro si deve posizionare un disco da **Y2**kg per equilibrare il bilanciere?

Soluzione: **X2**

Dove: **$X2 = Y1 * X1 / Y2$**

Variazione

L'asta del bilanciere utilizzata da un bodybuilder ha entrambi i bracci lunghi **Zm**. A **X1**cm dal fulcro, sul braccio destro, si trova un disco da **Y1**kg. *Quale è il peso **Y2** in kg del disco da posizionare a **X2**cm dal fulcro del braccio sinistro per equilibrare il bilanciere?*

Soluzione: **Y2**

Dove: **$Y2 = Y1 * X1 / X2$**

L'applicazione del metodo illustrato **è possibile anche per tutti gli altri casi presi in considerazione** nella tabella riportata in fatto (Cfr. da pg. 8 a pg. 12 del parere tecnico in atti).

Appare evidente che le modalità di predisposizione dei test prescelte dall'Università ed erroneamente ritenute valide dal TAR Lazio, in realtà violano l'elementare obbligo, enucleabile dai più generali principi di imparzialità e buon andamento, secondo il quale la P.A., nel somministrare quesiti ai fini di una procedura selettiva pubblicistica, è tenuta a che i quesiti stessi siano contraddistinti dai caratteri della segretezza e della originalità – **novità**.

A tal proposito, si riporta quanto stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che con l'Ordinanza n. 4193 del 29/07/2017 ha disposto l'ammissione con riserva di una candidata al corso di laurea in Medicina, sulla base della seguente motivazione: ***"... vi è in atti documentazione da cui risulta in varia misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni test commerciali, con conseguente possibile previa conoscibilità dei quesiti ... per evitare che il rimedio si traduca in una ingiustizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso ... rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero"***.

Ib. Sulla base di quanto fin qui esposto pare evidente che l'Amministrazione universitaria ha violato l'obbligo di predisporre, per le quattro sessioni d'esame in programma, gruppi di 60 quesiti distinti (**quattro questionari originali**), che se formulati correttamente avrebbero garantito sia il medesimo livello di difficoltà ma anche reso ininfluente la sessione di partecipazione al fine di evitare la possibilità, come è invece avvenuto, di conseguire un indebito vantaggio dovuto alla preventiva conoscenza del contenuto dei quesiti somministrati e, in tal modo, risparmiare il tempo necessario a risolvere il quesito già conosciuto ed ottenere, quindi, più tempo per la risoluzione dei quesiti rimanenti.

In altre parole, ciò che la disposizione di cui all'art. 5 del Bando vuole evitare è che la necessità di svolgere diverse sessioni d'esame si traduca in un vantaggio per quei candidati che posti di fronte a questionari non originali, avrebbero avuto la possibilità di conoscere in anticipo sia l'argomento che alcune risposte e, vista la strutturazione del test che premia la rapidità nel rispondere, la possibilità di godere di un tempo maggiore per rispondere ai quesiti rimanenti.

Orbene, tale violazione della *par condicio*, che il bando espressamente voleva evitare, si è però realizzata in quanto **diversi quesiti, per la precisione almeno 11, si sono ripetuti nelle quattro sessioni di cui si è composta la prova selettiva determinando un vantaggio per quei candidati che sono potuti venire a conoscenza dei quesiti che gli sarebbero stati somministrati ottenendo così un vantaggio, notevole, nell'affrontare la prova selettiva.**

Nello specifico si riportano di seguito alcuni ulteriori casi di analogia dei quesiti somministrati durante le sessioni di selezione:

- **Comparazione** (caso n. 7 della Tabella) tra il quesito n. 22 somministrato alla I° sessione della mattina del 29 luglio, il quesito n. 24 somministrato alla II° sessione del pomeriggio del 29 luglio, il quesito n. 27 somministrato alla III° sessione della mattina del 30 luglio ed il quesito n. 21 somministrato alla IV° sessione del pomeriggio del 30 luglio:

Test n. 22 I° sessione

PAPO FIFA RORO YIYI. Quale tra le precedenti parole, considerate da un punto di vista puramente geometrico, hanno uno ed un solo asse di simmetria?

A 1; B 3; C 0; D 4; E 2

Risposta esatta C 0

Test n. 24 II° sessione

PAPA FIFI QOQO XIXU. Quante tra le precedenti parole, considerate da un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e un solo asse di simmetria?

A 1; B 2; C 4; D 0; E 3

Risposta esatta D 0

Test n. 27 III° sessione

PAPI GIGI SOSO ZIZI. Quante tra le precedenti parole, considerate da un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e un solo asse di simmetria?

A 4; B 0; C 3; D 1; E 2

Risposta esatta B 0

Test n. 21 IV° sessione

RARA HIHU WOWO EJJE. Quante tra le precedenti parole, considerate da un punto di vista puramente geometrico, hanno uno e un solo asse di simmetria?

A 1; B 0; C 4; D 3; E 2

Risposta esatta B 0

I quattro quesiti sono sostanzialmente identici sia nella domanda che nella risposta,

ma ciò che più rileva è il percorso logico che il candidato deve eseguire per individuare la risposta corretta che non varia in nessuno dei quattro quesiti.

- **Comparazione** (caso n. 9 della Tabella) tra il quesito n. 32 somministrato alla I° sessione della mattina del 29 luglio, il quesito n. 16 somministrato alla II° sessione del pomeriggio del 29 luglio, il quesito n. 32 somministrato alla III° sessione della mattina del 30 luglio ed il quesito n. 35 somministrato alla IV° sessione del pomeriggio del 30 luglio:

Test n. 32 I° sessione

Se è certamente sbagliato dire che non è erronea la tesi che non nega che alcuni atleti non sono dinamici, allora tutti gli atleti:

A non è detto che siano dinamici; B non possono che essere pigri;
C potrebbero non essere dinamici; D non sono dinamici;
E sono dinamici

Risposta esatta E sono dinamici.

Test n. 16 II° sessione

Se è certamente sbagliato dire che non è erronea la tesi che non nega che alcuni dipendenti dell'azienda non sono leali, allora tutti i dipendenti dell'azienda:

A sono leali; B non è detto che siano leali;
C non sono leali; D potrebbero essere sleali;
E non possono che essere sleali

Risposta esatta A sono leali.

Test n. 32 III° sessione

Se è certamente sbagliato dire che non è erronea la tesi che non nega che alcuni piloti d'aereo non sono precisi, allora tutti i piloti d'aereo:

A non possono che essere imprecisi; B sono precisi;
C potrebbero essere imprecisi; D non sono precisi;
E non è detto che siano precisi

Risposta esatta B sono precisi.

Test n. 35 IV° sessione

Se è certamente sbagliato dire che non è erronea la tesi che non nega che alcuni professori non sono preparati, allora tutti i professori:

A non possono che essere impreparati; B non è detto che siano impreparati;

C sono preparati;

D non sono preparati;

E potrebbero essere impreparati

Risposta esatta C sono preparati

La struttura dei quattro quesiti non varia in alcun modo ad essere cambiato è il soggetto del quesito ma pare evidente che ciò non comporta alcuna modifica reale nel quesito in sé e non può bastare per renderli distinti e quindi conformi all'art. 5 del Bando. Infatti, sia la domanda sia la soluzione restano **identiche** ed individuabile con la risposta che inizia con *sono*.

- **Comparazione** tra il quesito n. 50 somministrato alla I° sessione della mattina del 29 luglio, il quesito n. 48 somministrato alla II° sessione del pomeriggio del 29 luglio, il quesito n. 47 somministrato alla III° sessione della mattina del 30 luglio ed il quesito n. 47 somministrato alla IV° sessione del pomeriggio del 30 luglio:

Test n. 50 I° sessione

Quale delle seguenti NON è una grandezza fondamentale del sistema internazionale (SI)?

A ampere; **B mole;** **C kelvin;** **D metro;** E newton

Risposte errate A – B – C – D

Test n. 48 II° sessione

Quale delle seguenti NON è una grandezza fondamentale del sistema internazionale (SI)?

A kelvin; **B metro;** **C mole;** **D ampere;** E Jaule

Risposte errate A – B – C – D

Test n. 47 III° sessione

Quale delle seguenti NON è una grandezza fondamentale del sistema internazionale (SI)?

A mole; **B Kelvin;** C Watt; **D metro;** **E ampere**

Risposte errate A – B – D – E

Test n. 47 IV° sessione

Quale delle seguenti NON è una grandezza fondamentale del sistema internazionale (SI)?

A ampere; B pascal; C mole; D kelvin; E metro

Risposte errate A – C – D – E

In questo caso il quesito proposto è sempre identico così come le risposte errate a variare è esclusivamente la risposta esatta, conseguentemente, la risposta corretta diventa immediatamente individuabile per esclusione.

Ic. La proposizione di quesiti non originali, nel corso delle quattro sessioni, non può che determinare l'illegittimità dell'intera prova selettiva, considerato che la graduatoria definitiva di merito è frutto di una prova **i cui esiti non possono che ritenersi falsati**, poiché non è stata garantita la *par condicio* tra i candidati e, specificatamente, si è realizzata una evidente **disparità di trattamento** tra i candidati che hanno partecipato alle sessioni del primo giorno e coloro che hanno sostenuto l'esame nelle sessioni successive e, quindi, sono potenzialmente potuti venire a conoscenza dell'oggetto dei quesiti.

Tale disparità di trattamento è per di più dimostrata dalle conversazioni che i candidati hanno condotto sui social network, dove coloro che ancora dovevano sostenere la prova si informavano sul contenuto e le materie oggetto dei quesiti **fino a richiedere esempi di domande**; pertanto, non si può escludere che, per il medesimo o per altri canali, **siano stati comunicati e resi pubblici quesiti poi riproposti**.

L'originalità dei quesiti somministrati nel corso di prove concorsuali e la loro segretezza sono ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa presupposti essenziali per garantire la *par condicio* tra i partecipanti ad una selezione pubblica; ebbene, nel caso di specie, **tali presupposti sono venuti a mancare** con il conseguente grave danno che ciò ha cagionato alle odierne appellanti.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di appello.

In riferimento al *periculum in mora*, si chiede che codesto on.le Collegio adito voglia riformare l'ordinanza gravata e concedere la tutela cautelare richiesta concedendo **l'ammissione con riserva in sovrannumero** delle ricorrenti al I° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia "Sacro Cuore" – A.A. 2020/2021, corso di laurea in Medicina e chirurgia.

Sul punto si rileva che in diverse occasioni il Giudice amministrativo ha ritenuto che, anche nei casi in cui le illegittimità rilevate siano idonee a determinare l'annullamento, previa sospensione, dell'intera procedura concorsuale e delle relative graduatorie, al fine di evitare il grave danno che la sospensione di tali atti determinerebbe, sia verso coloro

che sono utilmente collocati sia rispetto al principio di legittimo affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, è possibile addivenire ad un **bilanciamento** tra l'interesse del ricorrente e l'interesse generale alla certezza degli atti amministrativi attraverso l'ammissione in sovrannumero del ricorrente, in questo caso, al corso di laurea in questione.

A tal proposito si richiama l'ordinanza cautelare della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4193 del 29/07/2017 che ha disposto l'ammissione con riserva di una candidata al corso di laurea in Medicina, sulla base della seguente motivazione: *"... vi è in atti documentazione da cui risulta in varia misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni test commerciali, con conseguente possibile previa conoscibilità dei quesiti ... per evitare che il rimedio si traduca in una ingiustizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso ... rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero"*.

Per quanto concerne il danno grave ed irreparabile, le ricorrenti hanno interesse all'immediata immatricolazione onde non pregiudicare la loro concreta possibilità di seguire almeno il secondo semestre del corso di laurea.

In merito alla domanda cautelare, va detto che allo stato le ricorrenti risultano escluse sulla base di una graduatoria **frutto di una procedura evidentemente illegittima** ed è loro preclusa l'immatricolazione e, circostanza ancor più grave, la possibilità di poter frequentare i corsi del primo semestre.

Quanto detto, assume caratteri particolarmente gravi **tenendo conto dell'obbligo di frequenza che caratterizza i corsi di laurea in Medicina e chirurgia e del fatto che, il raggiungimento della soglia di presenza minima ai corsi è presupposto essenziale per poter sostenere gli esami.**

In via subordinata e solo nell'ipotesi in cui codesto ecc.mo Collegio ritenesse assenti i presupposti per l'ammissione con riserva e in sovrannumero delle ricorrenti al corso di laurea richiesto, **si chiede la sospensione cautelare degli atti impugnati e, quindi, degli esiti della procedura concorsuale, nonché della procedura di immatricolazione dei vincitori di concorso.**

Infatti, tali atti sono frutto di una procedura radicalmente viziata e la loro esecuzione è idonea a determinare un danno grave ed irreparabile alle ricorrenti nella parte in cui, non consentendo loro l'accesso alla Facoltà di medicina e chirurgia, ciò comporterà la perdita di un intero anno accademico con gravi conseguenze negative sulla futura carriera accademica e lavorativa.

Inoltre, allo stato, l'efficacia dei provvedimenti impugnati sta ingiustamente consentendo a soggetti che hanno potuto approfittare dell'errore commesso dall'Amministrazione nella formulazione dei questionari di iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia a discapito di coloro che, come le ricorrenti, hanno partecipato regolarmente alle prove affrontandole senza vantaggio alcuno.

Di contro, la sospensione degli atti impugnati avrebbe l'effetto di compulsare l'Amministrazione universitaria ad agire in autotutela e provvedere alla ripetizione della procedura concorsuale garantendo, questa volta, la *par condicio* tra i candidati e l'originalità dei questionari somministrati.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto ecc.mo Consiglio di Stato, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso pubblico, bandito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia "*Sacro Cuore*" – A.A. 2020/2021, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR e sul sito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso in appello cautelare e la riforma dell'ordinanza gravata con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da attribuire in favore degli avvocati antistatari.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, lì 29/12/2020

Avv. Orazio Abbamonte

Avv. Guido Ciccarelli